



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0008820 P-4.22

del 27/09/2019



24986431

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio di Segreteria della Conferenza  
Stato-Città e Autonomie Locali

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della Relazione e della Tabella di corrispondenza relativa alla *"Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (-decisione sull'associazione d'oltremare-)"*-COM(2019) 359.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

P/ Il Coordinatore del Servizio  
Daria Provvidenza Petralia



## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e dei territori di oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare").

- **Codice della proposta:** COM(2019) 359 del 2/8/2019
- **Codice interistituzionale:** 2019/0162(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

\*\*\*

#### **Premessa: finalità e contesto**

Obiettivo della proposta è **modificare l'allegato VI della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea**. La modifica è necessaria ai fini dell'applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) per la certificazione dell'origine dei prodotti.

**I paesi e territori d'oltremare (PTOM)** sono associati all'Unione europea (UE) dall'entrata in vigore del trattato di Roma. Queste 25 isole situate nelle regioni dell'Atlantico, dell'Antartico, dell'Artico, dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e del Pacifico non sono Stati sovrani, ma dipendono da quattro Stati membri dell'Unione, ossia la Danimarca, la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi.

In generale, i PTOM godono di ampia autonomia in settori quali gli affari economici, il mercato del lavoro, la sanità pubblica, gli affari interni e le dogane, mentre la difesa e gli affari esteri restano principalmente di competenza degli Stati membri. Poiché i PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell'Unione né del mercato interno, non si applica loro la normativa dell'Unione. In quanto cittadini degli Stati membri dell'UE cui i loro paesi e territori sono costituzionalmente legati, gli abitanti dei PTOM possiedono la cittadinanza dell'UE.

Conformemente all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'obiettivo generale dell'associazione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

**La decisione 2013/755/UE del Consiglio del 25 novembre 2013 (la decisione sull'associazione d'oltremare), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, contempla le relazioni tra i PTOM (compresa la Groenlandia), gli Stati membri a cui sono legati e l'Unione europea.** Essa descrive la relazione speciale che lega i PTOM e l'Unione e il quadro giuridico specifico ad essi applicabile sulla base di tre pilastri principali, ossia politica, commercio e cooperazione.



Ai fini degli scambi di merci, i prodotti originari dei PTOM sono importati nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti, a norma degli articoli 43 e 44 della decisione sull'associazione d'oltremare.

L'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare, che definisce i "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra l'UE e i PTOM, contiene disposizioni per l'applicazione del sistema REX per la certificazione dell'origine a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 58 dell'allegato VI prevede la costituzione, da parte della Commissione, di una banca dati degli esportatori registrati. Esso recita: "*La Commissione costituisce una banca dati elettronica degli esportatori registrati sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei PTOM e dalle autorità doganali degli Stati membri.*"

L'articolo 63, paragrafo 1, dell'allegato VI prevede una deroga all'attuazione delle disposizioni applicabili al sistema REX: "*[...] la Commissione può adottare decisioni che consentono di applicare gli articoli da 21 a 35 e gli articoli da 54, 55 e 56 del presente allegato alle esportazioni da uno o più PTOM dopo il 1° gennaio 2017.*"

Al 1° gennaio 2017 i PTOM non erano pronti ad applicare il sistema REX come previsto dall'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare. Pertanto, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, con lettere indirizzate alla Commissione tutti i PTOM hanno chiesto di usufruire di una deroga di tre anni. Il 29 novembre 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/20933 che rinvia al 1° gennaio 2020 la data di istituzione del sistema REX per i PTOM. **Ciò significa che dal 1° gennaio 2020 i PTOM devono applicare il sistema REX come previsto dalla vigente decisione sull'associazione d'oltremare.**

Il 10 marzo 2015, con regolamento di esecuzione (UE) 2015/4284, la Commissione ha modificato le norme d'origine relative al sistema REX del sistema di preferenze generalizzate (SPG) istituito dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il 24 novembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/24475, nel quale sono state trasferite tutte le regole generali per l'attuazione del codice doganale dell'Unione, tra cui le disposizioni relative al sistema REX dell'SPG. Di conseguenza, le disposizioni dell'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare riguardanti le procedure relative al sistema degli esportatori registrati sono diverse da quelle che figurano nelle norme d'origine dell'SPG.

Nell'ambito dei negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale, il 14 giugno 2018 la **Commissione ha presentato una proposta relativa a una nuova decisione sull'associazione d'oltremare**, che contiene disposizioni aggiornate riguardanti il sistema REX compatibili con la nuova normativa. Tale decisione dovrebbe tuttavia **entrare in vigore solo nel gennaio 2021**, al termine della procedura legislativa speciale a norma dell'articolo 203 del TFUE.

La nuova decisione sull'associazione d'oltremare ovvierà pertanto al problema della compatibilità con il sistema REX solo a partire da tale data.

**Alla luce di tale scenario, la Commissione ha ritenuto quindi opportuno modificare l'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare con la decisione in oggetto**, al fine di garantire la compatibilità con le disposizioni relative al sistema REX di cui al regolamento (UE) 2015/2447.



## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Le norme e le procedure vigenti dell'associazione UE-PTOM sono stabilite nella decisione 2013/755/UE, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei PTOM all'Unione europea, che contempla anche la Groenlandia, mentre le disposizioni aggiuntive che disciplinano le relazioni con la Groenlandia figurano nella decisione 2014/137/UE, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro.

La modifica riguarda le disposizioni tecniche che tengono conto dell'evoluzione della normativa in questo settore.

La decisione sull'associazione d'oltremare si fonda sulla parte quarta del TFUE. Le modalità e le procedure dettagliate dell'associazione sono stabilite in decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del TFUE, che prevede che gli atti in questione siano adottati mediante una procedura legislativa speciale.

Gli articoli da 198 a 204 del TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel protocollo n. 34 concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al TFUE.

Poiché gli allegati costituiscono parte integrante della decisione sull'associazione d'oltremare, qualsiasi modifica degli allegati rientra nella stessa base giuridica e nella stessa procedura applicabile.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Le modalità dettagliate previste dalle disposizioni della parte quarta del TFUE devono essere stabilite a livello dell'Unione, poiché la finalità dell'associazione, ossia lo sviluppo economico e sociale e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione nel suo insieme, non può essere realizzata attraverso un'azione a livello degli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri non possono prendere misure riguardo al regime commerciale applicato ai PTOM, giacché l'UE è la sola responsabile della politica commerciale comune (parte quinta, titolo II, del TFUE). La modifica garantisce l'applicazione uniforme del sistema REX.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta si limita ad aggiornare le condizioni necessarie per definire i "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra i PTOM e l'Unione. Essa prevede pertanto l'aggiornamento delle disposizioni relative al sistema REX.

Il trattamento dei dati personali è pienamente conforme alle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati.



## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La relazione speciale tra l'Unione e i PTOM sta abbandonando l'impostazione classica della cooperazione allo sviluppo per orientarsi verso un partenariato reciproco a favore dello sviluppo sostenibile dei Paesi e territori d'oltremare. Inoltre, la solidarietà tra l'Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa "famiglia europea".

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe continuare a fondarsi su tre grandi pilastri, ossia il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione e dell'integrazione tra i PTOM e altri partner e regioni vicine.

L'assistenza finanziaria stanziata dall'Unione nel quadro del partenariato intende conferire una prospettiva europea allo sviluppo dei PTOM e contribuire a consolidare i legami stretti e di lunga data instaurati con essi, rafforzando al contempo la posizione dei PTOM in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori e della storia comuni che legano i partner.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Da parte italiana si ritiene opportuno sostenere tale proposta di Decisione per impedire la creazione di possibili zone grigie a livello normativo nell'applicazione degli Accordi di Libero scambio (*Free Trade Agreements - FTA*) e mantenere un regime normativo armonizzato sulla materia in questione.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

È prevista una tempistica di adozione relativamente breve, ossia entro il 2019. L'esame della bozza di Decisione in oggetto è attualmente in corso in seno al competente gruppo consiliare a Bruxelles (ACP). Il testo è già stato approvato in via preliminare a livello di gruppo ACP, in attesa dell'Opinione che dovrà dare il Parlamento Europeo e dei successivi passaggi a livello consiliare nei prossimi mesi.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Essa è strettamente collegata agli stanziamenti approvati per l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare in vigore.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, né sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali



La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione. Pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

#### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Non si rilevano elementi di interesse.

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

I principali effetti positivi sulle attività di cittadini e imprese deriveranno dalla stabilità del regime normativo attualmente in vigore, definito in sede europea, con i Paesi e i territori d'oltremare.



**Tabella di corrispondenza  
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e dei territori di oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare").

- **Codice della proposta:** COM(2019) 359 del 2/8/2019
- **Codice interistituzionale:** 2019/0162(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Proposta di Decisione del Consiglio COM(2019) 359 che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e dei territori di oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare").	<b>Regime vigente:</b> Decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013 del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, in vigore il 1° gennaio 2014.	La proposta di Decisione in oggetto non rileva impatti sull'ordinamento nazionale, né oneri amministrativi aggiuntivi. Non si rileva necessità di intervento normativo di natura primaria/secondaria.